

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

La mancata risposta ai quesiti sulle complicità amministrative del DIC nella vicenda dell'ex-ispettore Zanetti: un caso scandaloso di ingiustizia contro la persona umana nel nome della politica

Facciamo riferimento all'interrogazione parlamentare "*Copertura e complicità nella scuola, ... ovvero al silenzio attorno all'ispettore Marco Zanetti*" (no. 18.01, del 29 gennaio 2001) e alla vostra recente risposta del 23 agosto 2005.

Considerato che, inavvertitamente, il Consiglio di Stato non ha risposto ad alcune importanti questioni poste nel precedente atto parlamentare, che meritano in ogni caso di essere adeguatamente approfondite per una ragione di trasparenza amministrativa, con questa nuova interrogazione parlamentare è nostra intenzione riproporre alcune precise domande in relazione alla delicata vicenda che ha visto coinvolto l'ex-ispettore Marco Zanetti.

Ci teniamo a precisare che il presente atto politico è determinato unicamente dall'esigenza di chiarezza a fronte di alcuni gravi fatti nei quali è stata accertata la presenza di atteggiamenti inaccettabili di mobbing a danno di alcuni docenti di scuola elementare. Per questa ragione, si chiede al Consiglio di Stato di voler esaminare le domande seguenti in un'ottica di massima neutralità istituzionale, a tutela dei diritti di cittadini che hanno subito un'ingiusta violenza psicologica, puntualmente confermata anche da reperti medici.

In particolare, dalla lettura della risposta governativa si evince che il Consiglio di Stato si sia essenzialmente limitato a valutare il comportamento assunto dall'ex-ispettore Marco Zanetti in funzione sanzionatoria, giungendo alla conclusione che contro un ex-dipendente dello Stato non è più possibile adottare misure amministrative coercitive. Tuttavia, e in modo inspiegabile, il Consiglio di Stato non si è minimamente soffermato sulla natura della complicità esistita fra l'ex-ispettore scolastico e i funzionari che ne hanno tollerato l'atteggiamento persecutorio assunto verso alcuni docenti a lui subordinati. Questa lacuna, oltre a rilevarsi poco adeguata ad uno Stato di diritto che dovrebbe mirare, sempre e in ogni occasione, alla promozione della giustizia (senza affatto favorire i cittadini alle dipendenze dello Stato e i funzionari dirigenti rispetto a qualsiasi altro cittadino), risulta inaccettabile anche nell'ambito della giurisprudenza, poiché de facto finirebbe per giustificare scelte amministrative di comodo davanti a fatti di cui è assai probabile la corresponsabilità di funzionari dello Stato.

Vista la delicatezza insita nella vicenda in questione, vi invitiamo inoltre ad evitare che gli approfondimenti siano portati avanti da funzionari del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) allo scopo di garantire la massima oggettività amministrativa, nel rispetto di una deontologia politica che dovrebbe orientare anche l'agire dei Consiglieri di Stato.

Premessa

Ci preme innanzitutto rilevare alcune imprecisioni contenute nella vostra risposta del 23 agosto 2005, e ciò al solo scopo di evitare che queste inesattezze siano riprodotte anche nella risposta al presente atto parlamentare.

A)

Allo scopo di voler giustificare l'adeguatezza degli approfondimenti amministrativi promossi dall'allora Dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC), il Consiglio di Stato scrive a proposito

di un ricorso inoltrato dal docente Pietro Scolari di Gordola sull'apertura di un'inchiesta amministrativa nei confronti dell'ispettore Marco Zanetti: *"Il successivo ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione dipartimentale del 1999 è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato in data 21 novembre 2000. Contro la decisione dell'Esecutivo è stato interposto ricorso al Tribunale federale, ricorso respinto in data 5 marzo 2001"* (pag. 1). Ora, è bene ribadire una volta per tutte che le motivazioni alla base della decisione dell'Alto Tribunale di Losanna sono state unicamente di ordine formale e non di merito, come puntualmente rilevato anche dalla Camera dei ricorsi penali in data 29 gennaio 2002 (cfr. dec. No. 60.2001.00318; punto 4.2.2., pag. 13): *"(...) è anche vero che i successivi ricorsi di Pietro Scolari al Consiglio di Stato e al Tribunale federale sono stati dichiarati irricevibili per carenza di legittimazione e quindi senza esame nel merito (...)".* In definitiva, resta quindi valida la conclusione dell'ultima istanza che si è espressa in merito: *"Il comportamento di Zanetti va semmai, come detto, valutato nel quadro di un procedimento (amministrativo) inteso a verificare la conformità dello stesso con i suoi doveri di servizio. Sorprende invero che tale aspetto, pure dettagliatamente presentato nell'istanza di apertura di inchiesta amministrativa da P. Scolari con esposto del 15 luglio 1999, sia stato del tutto trascurato dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura nella sua decisione del 29 ottobre 1999"* (cfr. punto 6b, pag. 18 del Decreto di non luogo a procedere del Procuratore Pubblico Mario Branda, dell'11 ottobre 2004).

B)

Appare in contrasto con i principi di uno Stato di diritto la seguente affermazione del Consiglio di Stato: *"anche la ricerca della <verità dei fatti... dal profilo amministrativo> non risulta obiettivamente possibile, né tanto meno si giustifica dal punto di vista dell'interesse generale, poiché lo Stato quale datore di lavoro non può esperire accertamenti né concludere procedure amministrative o disciplinari avviate a suo tempo nei confronti di un ex dipendente"* (pag. 1). Prescindendo dall'applicabilità o meno di sanzioni nei confronti di un ex-dipendente dello Stato, il comportamento assunto da un funzionario dell'amministrazione nell'ambito delle sue funzioni riveste sempre un carattere di interesse pubblico, e ciò tanto più quando le sue violazioni dei doveri d'ufficio - non adeguatamente sanzionate, in modo tempestivo, dai funzionari vigilanti dell'Amministrazione cantonale - sono all'origine di danni verso terzi e nel contempo implicano il coinvolgimento complice di altri funzionari dell'Amministrazione. Conseguentemente, non possono essere ammesse le insinuazioni che codesto Consiglio di Stato avanza in merito all'interesse pubblico di un'interrogazione parlamentare che è stata a suo tempo sottoscritta da ben 32 deputati al Gran Consiglio per una vicenda che ha coinvolto intere comunità e famiglie del Cantone. Per questa ragione, l'opinione pubblica ticinese ha diritto di conoscere la verità nella vicenda dell'ex-ispettore Zanetti, se non altro per accertarsi delle diverse responsabilità avute dai funzionari dell'Amministrazione cantonale (dei quali alcuni ancora in servizio) nella complicità con l'ex-ispettore scolastico Zanetti.

C)

In data 19 febbraio 2002 il Consiglio di Stato garantiva, assumendosi indirettamente la propria responsabilità, che l'inchiesta amministrativa avviata a carico dell'ex-ispettore Marco Zanetti sarebbe proseguita non appena sarebbero stati conclusi i relativi accertamenti penali. Nella risposta del 23 agosto 2005, il Governo precisa che tale indicazione deve essere comunque corretta, *"dove non s'è avvertito che, a quel momento, il rapporto d'impiego di Marco Zanetti era già cessato per dimissioni"* (pag. 2). In realtà, il Consiglio di Stato era pienamente consapevole delle dimissioni dell'ex-ispettore, e ciò pur non entrando ancora nel merito di indiscrezioni che vorrebbero che tali dimissioni siano state suggerite dall'interno dello stesso Governo. Ciò è pure comprovato nella prima parziale risposta alla citata interrogazione parlamentare, datata 26 giugno 2001, nella quale il Consiglio di Stato precisa chiaramente: *"(...) il Consiglio di Stato rende noto che sulla vertenza oggetto dell'interrogazione parlamentare sono intervenute altre decisioni: (...) da parte dell'isp. Zanetti che ha richiesto, per limite d'età, di essere pensionato con effetto al 1. settembre 2001"* (sic!). In quella stessa sede, il Consiglio di Stato precisa che *"secondo una prassi invalsa, la procedura della Commissione di accertamento è stata momentaneamente sospesa dal Consiglio di Stato in data 30 maggio 2001 in attesa delle prime risultanze"*. Ora, è grave che in questo contesto il Consiglio di Stato, che *"ha pure provveduto a segnalare in data 6 marzo 2001 alla Magistratura e conformemente all'art. 181 CCP le denunce proferite dagli interroganti nei confronti dell'isp. Zanet-*

ti", non abbia mai fatto nulla per sollecitare alla Magistratura una risposta in tempi brevi (entro alcuni mesi), allo scopo di evitare la presunta prescrizione amministrativa. Di fronte a questi errori di valutazione, il Consiglio di Stato deve assumersi pienamente la propria responsabilità, che non può limitarsi a una semplice e comoda dichiarazione di errore, e ciò sia nel rispetto delle vittime del comportamento scorretto dell'ex ispettore scolastico che nel rispetto del potere legislativo cantonale, rappresentato dai 32 deputati che hanno inoltrato l'interrogazione per accertare le responsabilità e le complicità in questa triste vicenda.

D)

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo in generale che *"il comportamento assunto in passato da Marco Zanetti potrebbe aver anche travalicato i limiti d'intervento di un ispettore scolastico (...) e che una verifica amministrativa di questo comportamento al fine di accertare il rispetto dei doveri di servizio sarebbe stata verosimilmente opportuna"* (pag. 1), evita di dettagliarne gli atteggiamenti riprovevoli o più probabilmente tali, rinunciando a rispondere esaustivamente alle diverse domande dell'interrogazione del 29 gennaio 2001. Considerato - come visto sopra - che alcuni quesiti restano tuttora importanti per conoscere il comportamento di funzionari che si sono resi complici delle violazioni dei doveri d'ufficio dell'ex-ispettore scolastico, in questa nuova interrogazione vengono riproposte alcune situazioni, con cortese preghiera di una risposta completa e imparziale, allo scopo di meglio conoscere quali sono stati i fatti nei quali verosimilmente l'ex-ispettore Zanetti abbia *"travalicato i limiti d'intervento di un ispettore scolastico"*.

Tenuto conto di quanto sopraesposto, chiediamo al Consiglio di Stato di voler rispondere alle domande che seguiranno.

Domande

Nota introduttiva

Si invita il lodevole Consiglio di Stato, prima di rispondere alle seguenti domande, all'attenta lettura di alcuni documenti che costituiscono una sintesi completa, chiara e documentata, nonché di riferimento, dell'intera vicenda che ha coinvolto l'ex ispettore scolastico Marco Zanetti e il docente Pietro Scolari. Tali documenti sono stati trasmessi dallo stesso docente alla Magistratura nel corso dell'inchiesta penale contro l'ex ispettore scolastico, e forniscono alcuni elementi della vicenda inediti e determinanti anche a un livello amministrativo, emersi soltanto in tempi successivi all'interrogazione parlamentare del 29 gennaio 2001. I documenti di riferimento sono i seguenti:

- "Trascrizione della riunione dell'isp. Marco Zanetti con i genitori contestatari", del 17 gennaio 2000; in seguito **TR**.
- "Istanza di promozione dell'accusa", del 14 ottobre 2001; in seguito **IPA**.
- "Reati penali imputabili all'isp. Marco Zanetti: Precisazioni e testimonianze richieste da Pietro Scolari", del 5 marzo 2003; in seguito **PT**.
- "Sintesi dei fatti; Procedimento contro Marco Zanetti", a firma avv. Fabrizio Monaci, del 26 marzo 2004; in seguito **SF**.
- "Osservazioni; Procedimento contro Marco Zanetti", a firma avv. Fabrizio Monaci, del 18 agosto 2004; in seguito **OS**.

Domande:

1.

Nelle sue conclusioni, l'Autorità penale afferma prentoriamente che:

"Non v'è dubbio che il fatto di esprimere in pubblico, oltretutto di fronte a persone (genitori) direttamente coinvolte nella controversia, critiche in merito all'operato di un insegnante su cui, per ruolo istituzionale, si esercita una funzione di controllo e di assistenza, può apparire comportamento quantomeno discutibile. Ci si può ben chiedere se tale modo di agire, ripetuto in più occasioni, in assenza del diretto interessato, sia conforme e compatibile con i compiti dell'ispettore scolastico, o

se, viceversa, esso non configuri una violazione dei doveri di servizio"; "Ed è pur vero che i genitori sono una componente della scuola (...). Ciò non significa però ancora che l'ispettore avesse il dovere o anche solo il diritto, prendendo parte a riunioni del tipo di quelle qui in discussione, di esprimere giudizi e valutazioni sull'operato e capacità di un "suo" docente che, semmai, avrebbero dovuto fare oggetto di esame in altra sede istituzionale. (...) Le riunioni qui in contestazione sembrano, quantomeno a prima vista, aver travalicato l'ambito d'intervento previsto dall'art. 52 cpv. 2 RSISE" (cfr. punto 5d, pag. 11 del Decreto di non luogo a procedere del Procuratore Pubblico Mario Branda, dell'11 ottobre 2004).

"Il comportamento di Zanetti va semmai, come detto, valutato nel quadro di un procedimento amministrativo inteso a verificare la conformità dello stesso con i suoi doveri di servizio. Sorprende invero che tale aspetto, pure dettagliatamente presentato nell'istanza di apertura di inchiesta amministrativa da P. Scolari con esposto del 15 luglio 1999, sia stato del tutto trascurato dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura nella sua decisione del 29 ottobre 1999, a maggior ragione se corrispondesse al vero quanto sostenuto dal Municipio di Gordola nella sua lettera del 15 luglio 1999 (...) in cui affermava che anche i prof. Erba e Delucchi avevano qualificato come "poco confacente al ruolo istituzionale da lui rivestito" l'atteggiamento tenuto dall'ispettore durante l'incontro con i genitori. Sorprende però anche, occorre pur dirlo, che non vi sia stato prima un intervento più risoluto dell'autorità scolastica cantonale, lasciando, di fatto, quasi solo l'ispettore Zanetti a fungere da "interfaccia" (ufficiale) nei rapporti con l'autorità comunale e con i genitori contestatari" (cfr. punto 5d, pag. 12 del Decreto di non luogo a procedere del Procuratore Pubblico Mario Branda, dell'11 ottobre 2004).

- (...) benché le dichiarazioni di Zanetti riportate sopra (...) possano apparire discutibili - e in questo senso una verifica amministrativa del suo comportamento relativamente al rispetto dei doveri di servizio sarebbe apparsa giustificata se non addirittura opportuna tenuto conto delle circostanze (...)" (cfr. punto 6b, pag. 18 del Decreto di non luogo a procedere del Procuratore Pubblico Mario Branda, dell'11 ottobre 2004).

a)

Vista l'indiscussa necessità di aprire un'inchiesta amministrativa sull'atteggiamento assunto dall'ex-ispettore Zanetti in più occasioni (come rilevato pure dall'Autorità penale), si chiede di voler indicare quale/i funzionario/i del Dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC) abbiano preavvisato negativamente la richiesta in tal senso inoltrata dal docente P. Scolari in data 29 ottobre 1999?

b)

Quali provvedimenti (ammonimenti, sanzioni) si è adottato o si intende adottare nei confronti del/i funzionario/i che hanno omesso di accertare compiutamente le irregolarità amministrative commesse dall'ex-ispettore Zanetti, come avrebbe ritenuto opportuno la stessa Autorità penale?

2.

Successivamente, a seguito dell'inoltro di un'interrogazione parlamentare sottoscritta da ben 32 deputati al Gran Consiglio, in data 20 febbraio 2001 il Consiglio di Stato decideva di aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti dell'ex-ispettore Zanetti. Tuttavia, vista la seguente denuncia sporta al Ministero pubblico dalla Commissione d'inchiesta nei confronti dell'ex-ispettore Zanetti, il Consiglio di Stato sospendeva la prosecuzione dell'inchiesta amministrativa, garantendo che essa sarebbe proseguita non appena sarebbero stati conclusi gli accertamenti penali. Questa garanzia è stata rilasciata anche nello scritto del 26 giugno 2001, allorquando il Consiglio di Stato era pienamente consapevole che l'ex-ispettore Zanetti era già posto al beneficio della pensione. Tuttavia, contraddicendo ciò, al termine degli accertamenti penali il Consiglio di Stato rinunciava alla prosecuzione dell'inchiesta amministrativa (de facto già avviata) nei confronti dell'ex-ispettore Zanetti in base al fatto che il contestato ispettore era stato nel frattempo pensionato. In questa sua rinuncia, il Consiglio di Stato - ammettendo la sua contraddizione - affermava di essersi sbagliato nelle sue interpretazioni giuridiche precedenti, fornendo delle garanzie errate.

a)

Visto quanto sopra, e sempre considerando che un'inchiesta amministrativa in tal senso era opportuna (vedi conclusioni della stessa Autorità penale), si chiede di voler indicare in che maniera il Consiglio di Stato intende assumersi la propria responsabilità riguardo al fatto di avere fornito inizialmente delle indicazioni che garantivano la prosecuzione dell'inchiesta amministrativa le quali, al termine degli accertamenti penali, sono state considerate non corrette dal profilo giuridico (si chiede di voler specificare in quale maniera il Consiglio di Stato intende riparare al danno causato ai deputati interroganti e alle vittime del comportamento dell'ex-ispettore Zanetti a seguito di questa sua valutazione giuridica errata).

b)

In merito alla mancata sollecitazione da parte del Consiglio di Stato e del DIC, si chiede di voler indicare quale/i funzionario/i avrebbero dovuto sollecitare l'evasione dell'inchiesta penale per evitare l'insabbiamento anche a un livello amministrativo ed evitare il diniego di giustizia ai danni dei deputati interroganti e delle vittime del comportamento dell'ex-ispettore?

c)

Quali provvedimenti (ammonimenti, sanzioni) si è adottato o si intende adottare nei confronti del/i funzionario/i che hanno omesso di sollecitare l'evasione dell'inchiesta penale allo scopo di garantire la prosecuzione dell'inchiesta amministrativa e di evitare il citato diniego di giustizia?

3.

Nelle sue conclusioni, l'Autorità penale rileva che era alquanto inopportuno permettere all'ex-ispettore Zanetti di proseguire la vigilanza sul docente P. Scolari, visto il contenzioso sorto: *"Il comportamento di Zanetti va semmai, come detto, valutato nel quadro di un procedimento (amministrativo) inteso a verificare la conformità dello stesso con i suoi doveri di servizio. Sorprende invero che tale aspetto, pure dettagliatamente presentato nell'istanza di apertura di inchiesta amministrativa da P. Scolari con esposto del 15 luglio 1999, sia stato del tutto trascurato dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura nella sua decisione del 29 ottobre 1999, a maggior ragione se corrispondesse al vero quanto sostenuto dal Municipio di Gordola nella sua lettera del 15 luglio 1999 (...) in cui affermava che anche i prof. Erba e Delucchi avevano qualificato come "poco confacente al ruolo istituzionale da lui rivestito" l'atteggiamento tenuto dall'ispettore durante l'incontro con i genitori. Sorprende però anche, occorre pur dirlo, che non vi sia stato prima un intervento più risolutivo dell'autorità scolastica cantonale, lasciando, di fatto, quasi solo l'ispettore Zanetti a fungere da "interfaccia" (ufficiale) nei rapporti con l'autorità comunale e con i genitori contestatari"*. Malgrado questa inopportunità, evidenziata a suo tempo sia dal Municipio di Gordola che dal docente coinvolto, il DIC elaborava un piano d'intervento per l'anno scolastico 1999-2000 da far sottoscrivere alle parti, nel quale veniva predisposta una doppia vigilanza sul docente, mantenendone tuttavia la responsabilità principale della vigilanza a carico dell'ispettore contestato. Sulla sottoscrizione del documento da parte del docente non ci si esprime, visto il condizionamento psicologico imposto e l'evidente rischio che egli avrebbe corso in caso di contestazione della scelta dipartimentale.

a)

Vista la chiara inopportunità di far proseguire la vigilanza sul docente P. Scolari all'ex-ispettore Zanetti durante l'anno scolastico (come rilevato pure dall'Autorità penale), si chiede di voler indicare quale/i funzionario/i del Dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC) abbiano preavvisato favorevolmente la prosecuzione della vigilanza da parte dell'ex-ispettore Zanetti sul docente Scolari.

b)

Quali provvedimenti (ammonimenti, sanzioni) si è adottato o si intende adottare nei confronti del/i funzionario/i che hanno inopportunamente permesso all'ex-ispettore Zanetti di far proseguire la vigilanza sul docente Scolari anche dopo l'inoltro della richiesta di inchiesta amministrativa da parte dello stesso docente?

4.

Nelle sue conclusioni, l'Autorità penale sostiene che dal lato amministrativo un'inchiesta a carico dell'ex-ispettore Zanetti era più opportuna sulla base di fatti che, pur non essendo stati giudicati di rilevanza penale, avrebbero comunque dovuto essere sanzionati come violazioni dei doveri d'ufficio dal lato amministrativo.

In particolare, ci si riferisce ad alcuni comportamenti dell'ex-ispettore Zanetti, dettagliatamente documentati dal docente Scolari, che non hanno mai fatto oggetto di un'analisi amministrativa:

- 1) Il discredito professionale prodotto dall'ex-ispettore ai danni del docente negli incontri con i genitori (vedi ad esempio dichiarazioni rilasciate durante l'incontro del 16 giugno 1999, per di più in assenza del docente, di cui esiste pure una audioregistrazione) (cfr. TR interamente; IPA ai punti D.1.e. e D.1.f., pagg. 17-22; PT ai punti C.7. e C.8., pagg. 10-12, al punto E.1., pagg. 14-15 e al punto F.1., pag. 16; SF ai punti 1, 2 e 3, pagg. 3-4; OS ai punti 1 e 2, pagg. 1-3);
- 2) La gratuità e la falsità di numerose affermazioni rilasciate sul conto del docente (sul passato scolastico a Vogorno, sulle valutazioni precedenti, ecc.); (cfr. IPA al punto D.1.b., pagg. 11-12 e al punto D.1.f., pagg. 19-21; PT ai punti B, C.1. e C.2., pagg. 2-8; SF al punto 1, pag. 6);
- 3) La richiesta di prolungamento dell'anno di prova al termine dell'anno scolastico 1997-1998 in mancanza di documentazione puntualmente rilevata nelle ispezioni effettuate. A tale riguardo la stessa Autorità penale ha segnalato l'opportunità di chiarimenti d'ordine amministrativo: *"La mancanza di critiche espresse durante l'anno scolastico all'indirizzo del docente, l'omissione di un bilancio magari anche intermedio concernente la sua attività, non è indizio della volontà dell'ispettore di "far cadere" definitivamente il docente, né di arrivare comunque al suo licenziamento. Ma se anche omissioni vi fossero state, esse andrebbero semmai giudicate nel quadro del corretto (o meno) espletamento dei doveri di servizio da parte di Zanetti; sfuggono, in ogni caso, ad un giudizio penale."* (cfr. punto 5b, pag. 8 del Decreto di non luogo a procedere del Procuratore Pubblico Mario Branda, dell'11 ottobre 2004; cfr. IPA al punto D.1.c., pagg. 12-15; PT ai punti C.4. e C.5., pagg. 8-9; SF al punto 6, pag. 8);
- 4) L'istigazione alla contestazione verso i genitori, presumibile dalla documentazione agli atti (cfr. IPA al punto D.1.f., pagg. 19-22; PT al punto E., pagg. 14-15 e al punto F.1., pag. 16; TR nel complesso; SF al punto 2, pag. 6);
- 5) La mancata segnalazione alla Scuola Magistrale per l'assistenza al primo impiego (perdurata anche durante la contestazione del docente) (cfr. IPA al punto D.1.a., pagg. 9-11; PT al punto A., pag. 2; SF al punto 5, pagg. 7-8).

a)

In considerazione dei fatti per i quali la stessa Autorità penale ha affermato la necessità di un'inchiesta amministrativa, e tenuto conto che dal profilo amministrativo il DIC ha già avuto modo di sentire il parere dell'ex-ispettore durante diversi colloqui, si chiede al Consiglio di Stato di voler prendere posizione sulla conformità con le disposizioni di legge dei singoli fatti enunciati sopra (1, 2, 3, 4 e 5 con risposte separate).

b)

Vista la probabile gravità di alcuni fatti dal profilo amministrativo (come induce a credere anche la stessa Autorità penale), si chiede di voler indicare quale/i funzionario/i del Dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC) abbiano omesso dall'intervenire tempestivamente a suo tempo nei confronti dell'ex-ispettore Zanetti.

c)

Quali provvedimenti (ammonimenti, sanzioni) si è adottato o si intende adottare nei confronti del/i funzionario/i che hanno inopportuno rinunciato ad intervenire nei confronti dell'ex-ispettore Zanetti per il comportamento assunto verso diversi docenti, ed in particolare verso il docente P. Scolari?

5.

a)

Qual è il ruolo assunto nella vicenda dal direttore della Divisione scuola, D. Erba, tenuto conto che - malgrado l'opportunità di avviare un'inchiesta amministrativa nei confronti dell'ex ispettore Marco Zanetti (come rilevato pure dall'Autorità penale) - egli, nel corso del contenzioso, non ha esitato dal rimuovere dal suo ufficio - senza giusta causa - il fratello del docente P. Scolari?

Al riguardo, si segnala pure che - a detta del docente Pietro Scolari - al fratello che collaborava presso la Direzione della Divisione della scuola il prof. Diego Erba avrebbe rilasciato un attestato di servizio (rivisto quattro volte!) che giudica positivamente sia il comportamento che l'attività svolta dal fratello, anche se nel contempo il Dipartimento avrebbe spiegato alla VPOD che la sostituzione del fratello del docente (adottata senza nessuna soluzione alternativa, pur in mancanza di elementi negativi a carico dell'impiegato) è stata dettata da imprecise ragioni di opportunità. È bene rilevare che, a detta del docente, il fratello (tuttora alle dipendenze dello Stato) non intende (comprensibilmente) né esprimersi, né rilasciare dichiarazioni.

b)

Come giudica il comportamento assunto dal Direttore della Divisione della scuola, prof. Diego Erba, nei confronti del fratello del docente P. Scolari, ritenuto che una scelta equa dovrebbe essere rispettosa del principio che fino alla prova dei fatti non può essere punibile né la presunta vittima, né tantomeno i familiari della stessa? Non ritiene il Consiglio di Stato che per una questione di equità il prof. Erba avrebbe dovuto proporre all'interessato un posto alternativo a quello occupato alla Divisione della scuola anziché procedere alla semplice sostituzione? È intenzione del Consiglio di Stato valutare il comportamento del prof. Diego Erba anche sotto il profilo del mobbing che potrebbe avere esercitato in questo e in altri casi? Come intende il Consiglio di Stato colmare al torto che è stato fatto subire anche al fratello del docente Scolari?

6.

Vista l'evidente opportunità di un'inchiesta amministrativa sulla vicenda dell'ex-ispettore Zanetti, per quali ragioni il Consiglio di Stato non ha mai voluto rispondere alle 33 domande contenute nel documento trasmesso in data 29 dicembre 2000 dal docente Pietro Scolari all'allora Dipartimento dell'istruzione e della cultura, le cui risposte erano state richieste pure dai deputati che avevano sottoscritto la precedente interrogazione parlamentare? A prescindere dalle ragioni che il Consiglio di Stato vorrà fornire a questa domanda, in quanto membri del Gran Consiglio chiediamo comunque al Consiglio di Stato di voler finalmente rispondere alle 33 domande del documento citato (eccezion fatta per le domande no. 29, 30 e 32). Si tratta di domande alle quali non si è finora mai data alcuna risposta, né in ambito penale, né in ambito amministrativo.

SILVANO BERGONZOLI

ARIGONI - BIGNASCA - BONEFF - CANONICA G. -
DAVID - FERRARI C. - FOLETTI - FORNERA - GOBBI N.
- MARRA - MELLINI - PANTANI - PELLANDA - PIAZZINI -
PINOJA - POLI - QUADRI - RUSCONI - SALVADÈ -
SOLDATI - TERRIER - TORRIANI - TRUAISCH

Allegato:

"Sintesi dei fatti; Procedimento contro Marco Zanetti", a firma avv. F. Monaci, del 26 marzo 2004